

Verifiche ispettive in materia di promozione della trasparenza dei contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

1. Oggetto delle verifiche ispettive

1.1 Le operazioni di verifica hanno ad oggetto la corretta applicazione delle condizioni che devono essere applicate dalle società di vendita per garantire la trasparenza dei contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Tali condizioni sono definite dalla deliberazione ARG/elt 104/11 e si applicano alle offerte di energia elettrica rinnovabile presentate a decorrere dall'1 ottobre 2011 e all'energia elettrica fornita ai clienti finali a decorrere dall'1 gennaio 2012 sottostante ai contratti di vendita di energia elettrica rinnovabile siglati a decorrere dall'1 ottobre 2011.

2. Modalità di effettuazione delle verifiche ispettive

- 2.1 Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo saranno effettuate per mezzo:
- di un controllo procedurale utilizzando una *check-list* da compilare in sede di ispezione;
 - della visione e acquisizione di elementi documentali ed informativi, relativi alle offerte di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, definite come offerte di vendita in cui l'energia elettrica che verrà venduta, in tutto o in parte, viene commercialmente classificata come energia elettrica immessa in rete e prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili;
 - dell'estrazione di un campione di contratti di vendita di energia elettrica ai clienti finali e dei documenti di fatturazione ad essi relativi;
 - della visione e acquisizione di elementi documentali ed informativi, nonché di estrazioni dai sistemi elettronici utilizzati per tracciare l'energia elettrica venduta nell'ambito dei predetti contratti e le garanzie d'origine atte a certificare la provenienza dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.
- 2.2 Nel corso delle verifiche ispettive, a titolo di esempio, verrà effettuato il controllo:
- di congruità tra le offerte di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e i requisiti che tali offerte devono presentare ai sensi della deliberazione ARG/elt 104/11;
 - di congruità tra i contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (e i documenti di fatturazione ad essi relativi) e i requisiti che tali contratti e documenti di fatturazione devono presentare ai sensi della deliberazione ARG/elt 104/11;
 - di coerenza tra la quantità di energia elettrica venduta nell'ambito dei predetti contratti e le garanzie d'origine atte a certificare la provenienza di tale energia elettrica da fonti rinnovabili.